

Gli agrotecnici pronti a impugnare la riforma

Gli agrotecnici minacciano di impugnare il dpr di riforma delle professioni, sulla scia degli avvocati. Il Consiglio nazionale, guidato da Roberto Orlandi, ha infatti deliberato di impugnare al Tar Lazio il dpr n. 137/2012 di riforma delle professioni qualora, nell'incontro previsto per oggi tra il ministro della giustizia, Paola Severino, e gli ordini professionali, «non intervengano concreti impegni di modifica delle parti in contestazione», recita la nota diffusa dal Consiglio nazionale, dove sono elencati tutti i punti controversi. Secondo gli agrotecnici, infatti, il dpr «viola la legge autorizzante (n. 148/2011) nel momento in cui attribuisce al ministero il potere di dettare pareri vincolanti ai Consigli nazionali nella definizione dei regolamenti sulla formazione». «La legge n. 148/2011 non fa infatti cenno ad alcun parere del ministero», continua la nota, «e attribuisce, com'è logico, il potere regolatore esclusivamente ai Consigli nazionali». Altra questione, il riconoscimento dei soggetti erogatori della formazione continua: «anche in questo caso», affermano gli agrotecnici, «il ministero vigilante si attribuisce un parere vincolante sul riconoscimento degli organismi erogatori della formazione continua, che la legge n. 148/2011 però non contempla né gli attribuisce». Sul riconoscimento dei crediti formativi comuni a più categorie, invece, il Consiglio nazionale sottolinea che «sotto questo profilo la potestà dei Consigli nazionali viene ulteriormente compressa, nel momento in cui questi vengono privati dell'autonomia decisionale di riconoscersi reciprocamente il valore della formazione continua impartita, che deve sempre transitare per il tramite di un regolamento sottoposto al parere favorevole del ministero, senza che la legge autorizzante preveda e/o consenta una simile soluzione». Il dpr è «illegittimo anche nella parte in cui rimanda l'applicazione di disposizioni a ulteriori e diversi regolamenti, non previsti dalla legge autorizzante; è noto infatti che la corretta tecnica della delegificazione normativa esclude che l'atto di delegificazione rimandi a ulteriori regolamenti, in ossequio al principio delegatus non potest delegare». Gli altri punti riguardano il tirocinio professionale, laddove «la nuova disposizione non è coordinata con quella recata dall'art. 6, comma 1, del dpr n. 328/2001, per cui non si comprende quale delle due norme debba essere applicata».

Mario Valdo

© Riproduzione riservata